



Prevenzione della corruzione e «whistleblowing»



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale del personale UFFER

Non chiudete gli occhi!

Corruzione nell'Amministrazione federale?

Sebbene in Svizzera il tasso di corruzione nel settore pubblico sia basso o minimo, occorre rimanere vigili, poiché gli episodi di corruzione possono minare l'integrità dello Stato e dell'Amministrazione e intaccare la fiducia che i cittadini vi ripongono.

Per combattere più efficacemente la corruzione e individuare tempestivamente le sue prime manifestazioni è necessario sensibilizzare i collaboratori e affrontare il problema. I casi di corruzione non sono sempre riconoscibili a prima vista.

Il presente pieghevole indica gli aspetti cui dovete prestare particolare attenzione nella vostra attività lavorativa quotidiana.

Principi

Ogni organizzazione è integra o corrotta nella misura in cui lo sono le persone che vi lavorano. Corruzione significa abusare della posizione di fiducia o di potere (professionale) ricoperta allo scopo di trarre vantaggi per se stessi o per le persone vicine. La corruzione è punibile. Inoltre l'inosservanza delle norme comportamentali relative ai rapporti di servizio può avere conseguenze sul rapporto di lavoro.

Comportamento corretto:

- i collaboratori dell'Amministrazione federale si comportano in modo indipendente, credibile e integro;
- evitano conflitti tra i loro interessi privati e quelli della Confederazione;
- non sfruttano la loro posizione professionale o informazioni che non sono di dominio pubblico a fini privati.

(Cfr. «Codice di comportamento dell'Amministrazione generale della Confederazione» del 15 agosto 2012, intranet.infopers.admin.ch/publicazioni)

Omaggi e inviti

Nel quadro del proprio rapporto di lavoro i collaboratori dell'Amministrazione federale non possono di regola accettare omaggi. Sono ammesse eccezioni se si tratta di vantaggi esigui il cui valore di mercato non supera i 200 franchi, purché siano conformi agli usi sociali. Le unità amministrative possono stabilire cosa si deve intendere per conformità agli usi sociali. Gli inviti devono essere rifiutati se possono pregiudicare l'indipendenza o la capacità di agire. Gli inviti all'estero possono essere accettati solo previa autorizzazione scritta del superiore.

Durante un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti; non è neppure consentito accettare vantaggi esigui conformi agli usi sociali. La vostra unità amministrativa può disciplinare nei dettagli l'accettazione di omaggi, limitarla ulteriormente oppure vietarla del tutto. Informatevi!

Le seguenti domande vi aiutano a decidere se potete accettare o meno un vantaggio esiguo o un invito.

- Nella mia unità amministrativa esistono regolamenti speciali?
- Esiste una relazione tra l'omaggio o l'invito e il mio lavoro?

- La mia indipendenza e la mia capacità di agire ne potrebbero essere influenzate?
- In caso di accettazione quale impressione potrebbe avere l'opinione pubblica?

Se non potete rifiutare un omaggio per motivi di cortesia (ad es. nei rapporti con altri Stati) siete tenuti a consegnarlo alla vostra unità amministrativa in quanto è di proprietà della Confederazione.

Agire invece di tacere

Obbligo di ricasazione

Il collaboratori si ricasano se a seguito di interesse personale o di altri motivi hanno una prevenzione nella causa. La parvenza di prevenzione è già motivo di ricasazione.

Sussistono motivi di prevenzione segnatamente se persone che partecipano a una vostra attività o che ne sono interessate

- sono in particolar modo legate a voi per amicizia o inimicizia personale per motivi attuali, passati, privati o professionali;
- sono legate a voi da un rapporto di dipendenza personale o economica;
- vi hanno offerto un posto di lavoro.

Comunicare tempestivamente e spontaneamente eventuali motivi di prevenzione al vostro superiore.

Obbligo di denuncia e diritto di segnalazione («whistleblowing»)

Con il termine «whistleblower» si intende il collaboratore che in presenza di azioni o comportamenti scorretti non tollerabili, effettua segnalazioni o sporge denunce. Se nell'esercizio della vostra attività professionale siete venuti a conoscenza di comportamenti punibili o di altre irregolarità, avete la possibilità di sporgere denuncia senza temere conseguenze.

Conformemente alla legge sul personale federale, avete l'obbligo di denunciare (obbligo di denuncia) crimini e delitti

perseguitabili d'ufficio di cui venite a conoscenza nell'esercizio della vostra attività. La denuncia può essere sporta alle autorità di perseguimento penale, ai vostri superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF). Avete inoltre il diritto di segnalare (diritto di segnalazione) direttamente alla CDF – se necessario in forma anonima – anche altre irregolarità (ad es. sorveglianza o gestione amministrativa carenti).

Chi in buona fede sporge denuncia o segnala un'irregolarità è tutelato per legge da eventuali penalizzazioni sul piano professionale. La vostra collaborazione è un

contributo prezioso al riconoscimento precoce dei comportamenti corrotti e punibili.

Informare e reagire

Attività accessorie

Oltre alla loro attività presso la Confederazione, i collaboratori dell'Amministrazione federale possono esercitare un'attività accessoria. Siete tenuti a comunicare al vostro superiore tutte le attività accessorie rimunerate, mentre dovete comunicare quelle non rimunerate solo se non è possibile escludere conflitti d'interesse. Devono essere autorizzate le attività accessorie che

- pregiudicano le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro per conto della Confederazione, o
- sono in conflitto con gli interessi del servizio.

Se non si può escludere un conflitto d'interessi, l'autorizzazione è negata. Un conflitto d'interessi può sussistere soprattutto se la vostra attività accessoria

- consiste nella consulenza/rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nel settore di compiti della vostra unità amministrativa;
- riguardano commesse che sono eseguite per la Confederazione o che la Confederazione deve aggiudicare entro breve tempo.

Per i collaboratori attivi all'estero possono essere previste deroghe. Informatevi presso il vostro superiore diretto.

Utilizzo di informazioni che non sono di dominio pubblico

I collaboratori dell'Amministrazione federale non possono utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività, al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri. Questo vale in particolare per le informazioni rilevanti per le quotazioni di valori mobiliari e valute che non sono di dominio pubblico.

Se disponete di tali informazioni, non potete concludere affari per conto vostro. Per affari per conto proprio si intendono negozi giuridici

- che svolgete a vostro nome, per conto proprio o per conto di terzi;
- che disponete per persone vicine, o
- che fate eseguire da terzi per dissimulare la vostra identità.

La vostra unità amministrativa può disciplinare nei dettagli gli affari per conto proprio, limitarli oppure vietarli del tutto. Informatevi!

A chi rivolgersi

Le considerazioni che precedono vi consentono di riconoscere le situazioni critiche e di agire in modo corretto.

Qualora non sapeste ancora

- se potete accettare un omaggio o un invito,
- se dovete ricusarvi,
- se la vostra attività accessoria è sottoposta all'obbligo di autorizzazione, o
- se potete concludere un affare in merito al quale disponete di informazioni che non sono di dominio pubblico,

rivolgetevi al vostro superiore diretto o al servizio competente della vostra unità amministrativa.

Vogliate osservare le eventuali pertinenti disposizioni della vostra unità amministrativa.

Avete sospetti?

Non chiudete gli occhi; se avete sospetti, comunicateli al vostro superiore o al Controllo federale delle finanze (CDF):

Tel. 031 323 10 35

Fax 031 323 11 00

verdacht@efk.admin.ch

www.efk.admin.ch

Il CDF vi garantisce in ogni caso l'anonimato. Esso prenderà le misure necessarie.

Per ulteriori informazioni e la documentazione completa sul tema:
intranet.infopers.admin.ch/pubblicazioni

Editore:

Ufficio federale del personale UFPER,
Eigerstrasse 71, CH-3003 Berna

infopers@epa.admin.ch

intranet.infopers.admin.ch

www.epa.admin.ch

Distribuzione:

UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 614.120.i

Quinta edizione riveduta, 2012